

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 aprile 2007, n. 093/Pres.

Regolamento per la concessione del contributo per le spese di funzionamento delle Autorità d'ambito, in applicazione dell'articolo 13 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13. (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36).

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Soggetti beneficiari
- Art. 3 Termine per la presentazione della domanda
- Art. 4 Documentazione da corredare alla domanda
- Art. 5 Istruttoria della domanda
- Art. 6 Spese ammissibili
- Art. 7 Ripartizione dei contributi
- Art. 8 Concessione ed erogazione del contributo
- Art. 9 Rendicontazione
- Art. 10 Norme transitorie
- Art. 11 Disposizioni generali
- Art. 12 Abrogazioni
- Art. 13 Entrata in vigore

Art. 1
(*Finalità*)

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni, disciplina criteri e modalità di assegnazione dei contributi per le spese di funzionamento delle Autorità d'ambito, al fine di garantirne l'avvio dell'attività, previsti dall'articolo 13, comma 2 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2
(*Soggetti beneficiari*)

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Regolamento sono le Autorità d'ambito previste dal Capo IV della legge regionale 13/2005.

Art. 3
(*Termine per la presentazione della domanda*)

1. La domanda per la concessione del contributo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Autorità d'ambito, è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento entro il termine perentorio del 1 marzo di ogni anno.

Art. 4

(Documentazione da corredare alla domanda)

1. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- a) prospetto previsionale analitico delle spese da sostenere da parte dell'Autorità d'ambito successivamente alla presentazione della domanda;
 - b) dichiarazione attestante il numero di abitanti residenti nell'Ambito territoriale ottimale, determinato secondo quanto disposto all'articolo 7, comma 2.

Art. 5

(Istruttoria della domanda)

1. La domanda non corredata dalla documentazione prescritta o non perfezionata a seguito di specifica richiesta della Regione entro trenta giorni dalla medesima, è considerata inammissibile e conseguentemente archiviata dandone comunicazione all'interessato.

2. La Regione si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica.

Art. 6

(Spese ammissibili)

1. Ai fini della concessione del contributo, per spese di funzionamento ammissibili si intendono le spese, finalizzate all'avvio dell'attività, da sostenere da parte dell'Autorità d'ambito successivamente alla presentazione della domanda, e relative a:

- a) personale;
- b) attività di consulenza;
- c) acquisto di beni di consumo;
- d) acquisto di materie prime;
- e) prestazioni di servizi;
- f) utilizzo di beni di terzi;
- g) attrezzature d'ufficio.

Art. 7

(Ripartizione dei contributi)

1. Sulla base delle domande presentate, è predisposto il riparto dei fondi disponibili a bilancio secondo il seguente criterio:

- a) il 50 per cento dei fondi in parti proporzionali al peso dei soggetti beneficiari. Agli Ambiti regionali è assegnato un peso pari a cento; all'Ambito interregionale è assegnato un peso pari a cinquanta;
- b) il 50 per cento dei fondi in proporzione al numero di abitanti residenti nell'ambito territoriale ottimale di pertinenza dei soggetti beneficiari. Per l'Ambito interregionale la quota è calcolata considerando la popolazione residente nel territorio regionale dell'ambito.

2. Il numero di abitanti residenti è determinato sulla base dei dati anagrafici, forniti dagli Uffici Comunali, utilizzati per la determinazione della rappresentanza dei Comuni in sede di assemblea d'ambito, come previsto dalla Convenzione per la cooperazione tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale e dallo Statuto del Consorzio tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale, di cui all'articolo 8 della legge regionale 13/2005.

Art. 8

(Concessione ed erogazione del contributo)

1. Ai fini della concessione del contributo il soggetto beneficiario è tenuto, entro il termine indicato nella comunicazione di avvenuto riparto dei fondi, a presentare il bilancio preventivo e il conto consuntivo relativo all'anno precedente, regolarmente approvati dall'Autorità d'ambito.

2. Il contributo è concesso fino alla misura massima delle spese ammissibili a contributo.

3. L'erogazione del contributo avviene in unica soluzione contestualmente al provvedimento di concessione.

Art. 9

(Rendicontazione)

1. Nel termine previsto dal provvedimento di concessione, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la dichiarazione di cui all'articolo 42 comma 1 della legge regionale 7/2000, allegando contestualmente un prospetto analitico delle spese sostenute.

Art. 10

(Norme transitorie)

1. Per l'anno 2007 la domanda è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'Autorità d'ambito che ha presentato domanda di contributo entro il 1 marzo 2007 ai sensi del DPRReg. 12 settembre 2005, n. 0299/Pres. "Regolamento per la concessione del contributo per le spese di funzionamento delle Autorità d'ambito, in applicazione dell'articolo 13 comma 2 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)" è tenuta a presentare nuova domanda di contributo, sostitutiva della precedente, ai sensi del presente regolamento ed entro il termine indicato al comma 1.

3. Per l'anno 2007 il conto consuntivo di cui all'articolo 8 e relativo all'anno 2006, è presentato solo qualora regolarmente approvato dall'Autorità d'ambito.

Art. 11
(Disposizioni generali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 13/2005.

Art. 12
(Abrogazioni)

1. E' abrogato il DPRReg. 0299/Pres./2005.

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.